

Sent. n. 178/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79780 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 17.11.2022 dal Sig. XX

(omissis), nato il omissis a omissis, ivi

residente alla Via omissis, rappresentato e difeso, giusta

procura in atti, dall'Avv. Simonetta Cerri (avv.simonettacerri@pec.it)

ed elettivamente domiciliato presso di lei in Minturno (LT), alla via

Marconi n. 54.

contro

- INPS Gestione ex INPDAP– in persona del legale rappresentante

p.t., Via Ciriaco il Grande n. 21, Roma;

- INPS Gestione ex INPDAP – Sede di Frosinone - in persona del

legale rappresentante p.t., Piazza Antonio Gramsci n. 4, Frosinone;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 23.11.2023, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Simonetta Cerri, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro la determinazione dell'INPDAP, attuale gestione INPS, del 12.03.2009 che ha respinto la domanda di pensione privilegiata avanzata in data 17.06.2008 in quanto "presentata oltre il termine tassativo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio".

A questo riguardo, nel ricorso viene rappresentato che:

- il ricorrente ha svolto attività di operatore stradale dal 1977, alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, sino al 14.01.2001 data di collocamento a riposo;
- in data 23.06.1998, in costanza di rapporto di servizio, il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro a causa del quale riportava "trauma oculare OD con perforazione";
- in conseguenza dello stesso subiva intervento chirurgico e riportava "cecità occhio destro per ferita perforante del bulbo oculare destro, cataratta traumatica destra" e conseguente protesi oculare;
- il ricorrente presentava, quindi, domanda di riconoscimento di causa di servizio e, solo in data 29.05.2006, veniva sottoposto a visita da parte della Commissione Medica di Verifica che, con verbale pari data, gli riconosceva l'infermità "cecità occhio destro per ferita perforante nel bulbo oculare destro" come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla

VI cat., Tab. A;

- con nota del 03.06.2008, la Provincia di Frosinone comunicava al ricorrente il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con verbale n 50/2008 del 13.03.2008, di adesione al riconoscimento dell'infermità dipendente da fatti di servizio;
- in data 17.06.2008, il ricorrente presentava all'INPDAP istanza di pensione privilegiata diretta che veniva respinta con il gravato provvedimento;
- contro il suddetto provvedimento, veniva presentato ricorso al Comitato di Vigilanza rimasto senza riscontro nonostante i numerosi solleciti.

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato rappresentando di aver potuto presentare l'istanza di pensione privilegiata soltanto successivamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della grave infermità sofferta, riconoscimento che è da considerarsi il necessario presupposto per la richiesta del beneficio per il quale agisce; ritiene, quindi, tempestiva la domanda di pensione privilegiata.

Con memoria depositata in data 10.11.2023, si è costituito l'INPS che eccepisce, innanzitutto, l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata ordinaria, a far data dal 06.12.2011, per i dipendenti pubblici (ad eccezione degli appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico) non rientrando il caso di specie nell'ambito del regime transitorio previsto dall'art. 6 del

decreto-legge n. 201/2011 che fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, “nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.

In secondo luogo, l'Istituto previdenziale eccepisce la decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 274/1991 che prescrive che la domanda di trattamento privilegiato diretto debba essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, non trattandosi di malattia, contratta per causa di servizio, insorta successivamente ai cinque anni dalla cessazione dal servizio; ribadisce, quindi, il carattere perentorio del termine che decorre dalla cessazione del rapporto di servizio e non dall'accertamento della dipendenza da causa di servizio.

L'Istituto previdenziale fa infine presente che, comunque, al ricorrente, in qualità di ex dipendente di un ente locale, non spetterebbe la pensione privilegiata c.d. “tabellare” ma la c.d. maggiorazione del decimo, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nel corso dell'odierna udienza, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex dipendente dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, collocato a riposo in

data 14.01.2001, agisce per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria richiesto in data 17.06.2008, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avvenuto in data 13.03.2008, dell'infermità "cecità occhio destro per ferita perforante nel bulbo oculare", patita a seguito di un infortunio sul lavoro.

Rispetto alla suddetta pretesa, l'INPS eccepisce l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata ordinaria e la decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 274/1991 che prescrive che la domanda di trattamento privilegiato diretto debba essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, non trattandosi di malattia, contratta per causa di servizio, insorta successivamente ai cinque anni dalla cessazione dal servizio (nel qual caso il termine decorrerebbe dalla manifestazione della malattia stessa).

Questo Giudice unico si trova costretto a riconoscere che il ricorrente è incorso nella decadenza di cui al citato art. 14 della legge 274/1991 che ha carattere perentorio e che non prevede alcuna eccezione per il caso, come quello in esame, di accertamento del presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; in questo senso dispone il tenore letterale della norma, confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. I App., sent. n. 289/2023; II App., sent. n. 2/2020; Sez. Calabria, sent. n. 177; 2020).

A questo riguardo, giova osservare, infatti, che ove la domanda volta al conseguimento della pensione privilegiata riguardi un soggetto già

iscritto alla Cassa Pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL) –
come nel caso di specie - la disciplina di riferimento per il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, ai fini della concessione della pensione privilegiata, è
contenuta nel r.d.l. n. 680 del 1938 e s.m.i., nonché nella legge n. 274
del 1991.

In particolare, il riconoscimento della pensione privilegiata ai
dipendenti degli enti locali è regolamentato dal R.D.L. n. 680/38 (art.
33 primo comma, lett. c) e secondo comma, successivamente
integrato/modificato dall'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379).

Nelle norme richiamate, il legislatore ha individuato presupposti
estremamente puntuali per il riconoscimento del beneficio in
questione, sia per quanto attiene al nesso eziologico corrente tra la
patologia sofferta e il fatto di servizio, sia per quanto attiene alla
procedibilità della domanda.

L'art. 7, comma 2 della l. n. 379/55 testualmente recita: “Consegue il
diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da
cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio
utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate
dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato
con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere
richiesta entro tre anni dalla cessazione dal servizio”.

L'art. 33, comma 2° del R.D.L. n. 680/38 espressamente dispone che
“Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente,

avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subiettive predisponenti. La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di impiego”.

Il ricorso, pertanto, non è fondato e va respinto.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.